



**COMUNE DI AGUGLIANO**

PROVINCIA DI ANCONA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL CONTROLLO  
DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

**Predisposto dalla C.A.M. BONIFICHE s.r.l.**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 21/12/2004**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONTROLLO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

## **ARTICOLO 1**

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento CEM, predisposto ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 25/01, disciplina tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100KHz e 300 GHz , compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio installati nel territorio del Comune di Agugliano.

Chiunque intende installare o modificare impianti di radio diffusione ed impianti di telefonia mobile nel territorio del Comune di Agugliano, ad eccezione degli impianti provvisori di telefonia mobile di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dovrà presentare al Comune apposita richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività secondo quanto indicato dall'art. 8 del presente regolamento.

Sono esclusi dall'applicazione delle presenti norme regolamentari gli apparati di radioamatori e gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 2 della L R. 25/2001.

## **ARTICOLO 2**

### **LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE**

I limiti di esposizione sono quelli prescritti dalla tabella 1 dell'Allegato B del D.P.C.M. 8 Luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"

A titolo cautelativo per la protezione dei possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizione ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi (balconi, terrazzi e cortili esclusi lastrici solai) si considerano i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell'Allegato B del D.P.C.M. 8 Luglio 2003.

I valori in entrambi i casi devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale e regionale intervengano con disposizioni diverse.

## **ARTICOLO 3**

### **MISURE DI CAUTELA ED OBIETTIVI DI QUALITA'**

Fermi restando i limiti di cui all'articolo 2, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all' art. 1 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Per quanto previsto al precedente comma, secondo l'art. 4 del D.P.C.M. 8 Luglio 2003 viene fissato il seguente obiettivo di qualità di cui deve essere dimostrata l'ottenibilità: valore del campo elettrico non superiore a 6 V/m.

I Valori di immissione dei campi oggetto del presente regolamento, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate non devono superare i valori presenti nella tabella 3 dell'allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. Con aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate o attrezzate in maniera permanente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

## **ARTICOLO 4**

### **DIVIETI DI LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E DELOCALIZZAZIONE**

Per quanto concerne gli impianti di radiodiffusione è vietata l'installazione:

- a) Sugli edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti stessi;
- b) Su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi;
- c) Nella aree sottoposte a vincolo di tutela o classificate come siti di interesse paesaggistico - ambientale, artistico, storico, architettonico, monumentale ed archeologico dal PRG Comunale ovvero tutte le aree suddette individuate nella tavola P2 "Sistema di tutela paesaggistico - ambientale " del PRG Comunale come: Aree B di rilevante valore paesistico-ambientale (Art. 20 NTA del PRG), Centri e nuclei storici (Centro storico, 1° Ambito di tutela del centro storico, 2° Ambito di tutela paesaggistica del rapporto centro storico - territorio; Art. 21 NTA del PRG), Punti panoramici e strade panoramiche (Art. 24 NTA del PRG).

Per quanto riguarda gli impianti per la telefonia mobile, è vietata l'installazione:

- a) Sugli immobili vincolati ai sensi del Titolo I° del D. Lgs. 29 Ottobre 1990, n° 490 o individuati nell'art. 40 NTA del PPAR come edifici di rilievo storico - artistico ed indicati nella tavola P2 "Sistema di tutela paesaggistico - ambientale " del PRG Comunale come: Edifici e manufatti storici ( Edifici di rilievo storico – artistico , Edifici rurali di interesse storico – tipologico.)
- b) Su ospedali, case di cura e di riposo , edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli impianti per telefonia mobile situati nelle zone di divieto di cui al presente articolo dovranno essere rimossi con il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori. Al fine della delocalizzazione il Comune può indire apposita Conferenza alla quale partecipano l'ASUR, l'ARPAM, i Gestori di Telefonia mobile, le associazioni ambientaliste nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'art. 9 della L. del 07.08.90 n°241.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli impianti di Radiodiffusione situati nelle zone di divieto di cui al presente articolo dovranno essere rimossi con il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori. Al fine della delocalizzazione il Comune può indire apposita Conferenza alla quale partecipano la Regione Marche, l'ASUR, l'ARPAM, i Rappresentanti delle concessionaria pubblica e delle emittenti o reti private esistenti sul territorio Comunale e i rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 9 della L. del 07.08.90 n°241.

## **ARTICOLO 5**

### **LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE**

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, di attenzione e di qualità di cui agli artt. 2 e 3, le nuove installazioni di impianti per la telefonia mobile dovranno essere tali da minimizzare il rischio percepito dalla popolazione.

L'installazione di impianti di trasmissione relativi ad apparati di telefonia mobile deve essere localizzata in siti con altezza topografica elevata, rispetto al territorio circostante ovvero, qualora i suddetti impianti di trasmissione sono posti su edifici esistenti, devono essere collocati sulla sommità dell'edificio con altezza maggiore rispetto agli altri.

Per limitare il proliferare di antenne sui tetti delle residenze private e delle strutture ricettive, l'Amministrazione Comunale può richiedere agli enti gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radio base, su cui installare gli impianti indipendenti utilizzabili dai diversi gestori, regolamentandone la disposizione e tenendo conto della sommatoria dei campi elettromagnetici così generati.

Inoltre l'Amministrazione Comunale può segnalare proprie aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc...sulle quali possono essere installate antenne radio base singole o concentrate.

Per la localizzazione dei nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti l'Amministrazione Comunale indice apposita conferenza alla quale partecipano l'ARPAM, l'ASUR, i gestori di telefonia mobile, le associazioni ambientaliste, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n°241.

## **ARTICOLO 6**

### **PIANO DI LOCALIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE**

La Giunta Regionale, avvalendosi della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 11 L.R. 25/01, individua i siti ove localizzare e concentrare gli impianti di radiodiffusione garantendo i criteri indicati nell'art. 13 comma 1 della L.R. 25/01 ed adotta entro novanta giorni dall'individuazione di tali siti, il piano di trasferimento degli impianti, con oneri a carico dei gestori degli impianti stessi.

Nello svolgimento di tali funzioni, in base all'art. 14 comma 4, la Giunta Regionale acquisisce i pareri dei Comuni competenti per territorio, dei rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste, dei rappresentanti della concessionaria pubblica e delle emittenti o reti private esistenti sul territorio regionale.

## **ARTICOLO 7**

### **CONTROLLI**

La verifica del rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità, previsti dalle normative vigenti per l'attivazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti, nonché per tutti gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, verrà effettuata con supporto tecnico dell'ARPAM o anche su richiesta dell'ARPAM medesima.

Inoltre ai fini della verifica delle modalità di funzionamento degli impianti e della verifica del funzionamento degli stessi nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna, verrà utilizzato il personale incaricato munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAM il quale potrà richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari, per l'espletamento delle proprie funzioni.

I Gestori degli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono monitorare gli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo. Il Programma annuale deve contenere l'individuazione degli impianti irradianti campi elettromagnetici, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni dei valori dei parametri previsti dal D.P.C.M 8/7/2003 e deve essere ufficialmente comunicato, contestualmente alla data di attivazione degli impianti, al Comune e all'ARPAM avendolo preventivamente con quest'ultima concordato.

I risultati delle misurazioni di cui sopra dovranno essere presentati, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di volta in volta al Comune e all'ARPAM. Il Comune su richiesta mette a disposizione tali dati a tutti i cittadini interessati.

Il Comune si riserva inoltre di effettuare ulteriori controlli, avvalendosi dell'ARPAM, quale Organo di controllo, o con monitoraggi periodici o con centraline di monitoraggio in continuo rilocabili.

## **ARTICOLO 8**

### **PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI**

L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'art. 1 e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi viene autorizzata dal Comune, previo accertamento da parte dell'ARPAM della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione.

Viste le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. n°25/2001, con il presente regolamento si stabilisce che l'istanza di autorizzazione definita all'art. 87 del D.Lgs.n°259 del 1/8/2003, corrisponda al permesso di costruire di cui al Testo Unico dell'Edilizia.

Il permesso di costruire viene presentato al Comune dai soggetti a tale fine abilitati; al momento della presentazione della domanda l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

La domanda per il permesso di costruire, conforme al modello A dell'allegato n°13 del D.Lgs. n°259/2003, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione.

Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi

provvedimenti di attuazione, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme al modello B di cui all'allegato n°13 del D.Lgs. n°259/2003, integrando la documentazione da allegare con quella specificata nel modello A di cui allo stesso allegato n°13 del D.Lgs.n°259/2003.

La richiesta del permesso di costruire, relativa alla installazione o modifica degli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento, deve essere presentata con le modalità previste dal vigente regolamento edilizio comunale di cui agli artt. nn° 20-21-22.

Una copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata all'ARPAM che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.

Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti della Amministrazioni degli enti interessati, nonché l'ARPAM ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

La conferenza deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza del Comune e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza dei servizi, sia espressa da un'Amministrazione preposta alla tutela dell'ambiente, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico - artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all'art. 1, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un procedimento di diniego.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio - assenso.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato:

- 1) al parere favorevole dell'ARPAM e della ASUR
- 2) al rispetto delle norme in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico-ambientale, storico-architettonica, monumentale ed archeologica
- 3) al parere favorevole della commissione edilizia

Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel presente articolo.

## **ARTICOLO 9 PONTI RADIO**

I titolari di impianti fissi di telecomunicazione, diversi da quelli di cui all'art. 1 del presente regolamento, quali ponti radio, comunicano entro trenta giorni dall'installazione degli impianti medesimi al Comune e all'ARPAM la documentazione di cui all'art. 9 comma 1 della L.R. 25/01.

## **ARTICOLO 10 IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE**

Dell'installazione degli impianti provvisori di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. Il tempo massimo di collocazione di un impianto provvisorio è fissato in tre mesi, come indicato nell'All.1 comma 1 D.G.R. n°223 del 16/03/2004. La comunicazione preventiva al Comune dell'attivazione dell'impianto deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPAM e dell'ASUR e, a seconda della potenza immessa in antenna, della documentazione prevista ai commi 3 e 4 dell'All.1 comma 1 D.G.R. n°223 del 16/03/2004. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione. Il gestore dell'impianto dà comunicazione al Comune, all'ARPAM e all'ASUR dell'avvenuta attivazione dell'impianto provvisorio entro 15 giorni dalla data dell'attivazione medesima. Agli stessi enti il gestore dà comunicazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto entro 15 giorni dalla fine del tempo di collocazione.

## **ARTICOLO 11**

### **ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE**

I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro tre mesi dalla scadenza della Concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.

Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

## **ARTICOLO 12**

### **SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca reato, per quanto riguarda l'assenza o la difformità dall'atto autorizzativo si applica quale sanzione amministrativa quanto stabilito dall'art. 17 comma 1 della L.R. n° 25/2001.

L'inosservanza delle disposizioni previste di cui all'art. 8 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma variabile da 1032,92 € a 15493,71 €.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque superi i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui agli artt. nn° 3 e 4 del D.P.C. M. 8 Luglio 2003 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della L. 36/01.

In caso di inosservanza di quanto previsto all'art. 7 commi 2 e successivi è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 516,46 € ad 5164,57 €

Conformemente a quanto previsto dall'art. 15 comma 7 L. 36/2001, per le sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento della misura ridotta, di cui all'art. 16 della L. 689/1981 e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applica la L.R. n° 33/1998.

## **ARTICOLO 13**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.

## **ARTICOLO 14**

### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Il Comune si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento per adeguarlo ai futuri cambiamenti nel quadro normativo nazionale e regionale.